



## STATUTO

### **Art. 1. Origine - Denominazione - Sede - Durata**

L'Associazione di Volontariato SS. Redentore, nata nel 1987 ed espressione della omonima Comunità Parrocchiale di Manfredonia, è costituita, nel numero minimo di soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, con la denominazione “Associazione di Volontariato SS. Redentore - ODV”, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 ed ha sede a Manfredonia.

L'Associazione di Volontariato SS. Redentore - ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della sede in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 2. Principi**

L'Associazione di Volontariato SS. Redentore - ODV più avanti chiamata, per brevità, Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di servizio al prossimo e di contrasto alla povertà.

### **Art. 3. Finalità**

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale svolgendo, in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

- Prestazioni socio-sanitarie;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, attività di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;
- Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
- Alloggio sociale;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Agricoltura sociale;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e gruppi di acquisto solidale.

#### **Art. 4. Attività**

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di una Mensa per i poveri;
- organizzazione e gestione di interventi di sostegno economico e morale a persone e nuclei familiari in stato di bisogno;
- organizzazione e gestione di una Casa Famiglia per disabili privi di assistenza familiare;
- organizzazione e gestione di Case Solidali per l'emergenza abitativa;
- organizzazione e gestione di attività formative e socializzanti per disabili;
- prevenzione e recupero di situazioni di disagio scolastico e contrasto alla povertà educativa;
- organizzazione e gestione di un Emporio solidale;
- attività commerciali, produttive, di educazione, informazione, di promozione, di rappresentanza a favore del commercio equo e solidale e delle filiere alimentari corte.

#### **Art. 5. Attività dei volontari – rapporti con altri enti**

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'apporto di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie, nonché contribuire, con risorse finanziarie, umane o strumenti organizzativi ed operativi, all'attività di altri Enti del terzo settore e religiosi, operanti nei medesimi settori e per il raggiungimento delle medesime finalità dell'Associazione.

#### **Art. 6. Attività diverse**

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 7. Soci**

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione, gratuitamente e volontariamente, il proprio tempo e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

#### **Art. 8. Adesione**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

#### **Art. 9. Rigetto della domanda**

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

#### **Art. 10. Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 11. Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, se istituita;
- c) per presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni, oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

#### **Art. 12. Volontari**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed operano esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

#### **Art. 13. Sostenitori**

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

#### **Art. 14. Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 15. Organi Sociali e Cariche Elettive**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo, laddove obbligatorio per legge;
- e) il Revisore dei conti, laddove obbligatorio per legge.

Le cariche sociali di cui alle lettere a), b) e c) sono elettive e gratuite, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 16. Assemblea**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno un mese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

#### **Art. 17. Convocazione**

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea, è convocata, di norma, almeno sette giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

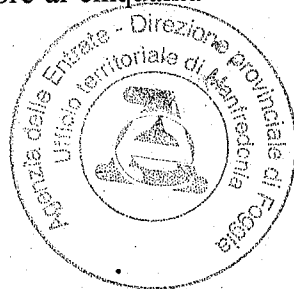
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

#### **Art. 18. Competenze dell'assemblea**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- discute e approva il bilancio, compreso il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- ratifica le delibere del Consiglio di Amministrazione sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 19. Quorum**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente, anche in calce all'avviso di convocazione.

In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

#### **Art. 20. Quorum per particolari atti**

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

#### **Art. 21. Modalità di votazione**

Le votazioni sono palesi, salvo che, per questioni ritenute di particolare rilevanza, la maggioranza dei presenti non richieda il voto segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

#### **Art. 22. Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea, nel numero e nelle modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, permane nelle funzioni sino a nuova elezione, i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 23. Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato tramite nota cartacea, sms, e-mail o altra modalità telematica trasmesso almeno tre giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole tre ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone, se richiesto dai Consiglieri.

#### **Art. 24. Competenze**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario, anche tra soggetti non facenti parte dell'Associazione;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

#### **Art. 25. Surroga**

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare, contemporaneamente, Consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **Art. 26. Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con delega scritta. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Art. 27. Il Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare

assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 28. Il Segretario**

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

#### **Art. 29. L'Organo di controllo**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o sue modifiche, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 30. Revisore legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

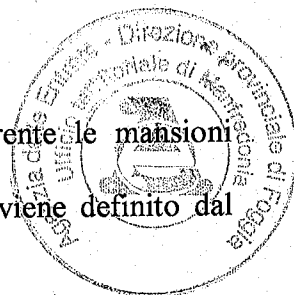
In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 31. Esercizio sociale e bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 salvo modifiche di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.



### **Art. 32. Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti, se previste dall'Assemblea;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e successive modifiche, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 33. Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

### **Art. 34. Utilizzo del patrimonio**

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 35. Libri sociali**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

### **Art. 36. Pubblicità e trasparenza**

Il Consiglio di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

### **Art. 37. Bilancio sociale e informativa sociale**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, salvo modifiche di legge, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio Sito internet o nel Sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.



### Art. 38. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, aventi medesime finalità.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

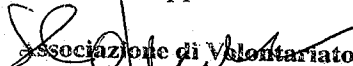
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sue modifiche e integrazioni.

### Art. 39. Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche e integrazioni.

Manfredonia, 17 ottobre 2020

Il presidente  
Salvatore Coppolecchia

  
Associazione di Volontariato  
"SS. Redentore"

Via Ospedale San Lazzaro - 71043 MANFREDONIA (FG)  
iscritta al n. 7 del Registro delle Associazioni di Volontariato  
della Regione Puglia - Dall'ibera G.R. n. 1264 del 18/05/1990

REGISTRATO A MANFREDONIA IL

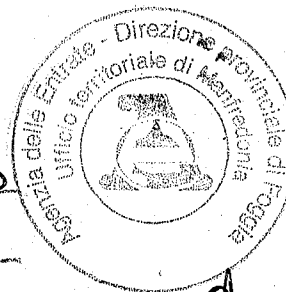
18/11/2020

AL N.

1195 SERIE 3

ESATTE

ESENTI



L'ASSISTENTE

Cosimo Damiano TITULANO

Firma su Delega del Direttore Provinciale  
(Francesco Tico - Trinità)

Ad man